



Copia

CITTA' DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N° 118 del registro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri: DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE
APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 24/03/2021**

L'anno **2023** il giorno **10** del mese di **Maggio** nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Maria Rita IACULLI

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 30 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2023, di scioglimento del Consiglio Comunale, alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***assunti i poteri del Consiglio Comunale***

Preso atto della seguente relazione del Dirigente del II Settore:

“Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Inoltre, i successivi commi da 837 a 845 stabiliscono che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*.

Conseguentemente, con DCC n. 10 del 24.03.2021, il Comune di Altamura ha approvato il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*.

L'assetto gestionale dei due previgenti tributi, soppressi dall'entrata in vigore del CUP, era il seguente:

- TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche): gestione diretta comunale;
- ICP-DPA (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni): concessione a terzi.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del CUP, il Canone, seppur unico, è gestito in parte dal Comune (componente ex TOSAP), in parte mediante concessionario privato (ICP-DPA).

Tale soluzione risulta pienamente legittima, come confermato dalla risoluzione N. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria E Federalismo Fiscale del 18/12/2020 avente ad oggetto *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente l'entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito.* “ che conclude affermando che *“si può giungere*

alla conclusione che, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all'ente locale la possibilità di prevedere, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52 (del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell'entrata in oggetto".

Il richiamato Regolamento del Comune di Altamura ha, tuttavia, previsto che, a regime, anche la componente ex TOSAP del Canone sia affidato mediante concessione a terzi, unificando in capo ad un unico concessionario, alla scadenza dell'attuale concessione della componente ex ICP-DPA, l'intera gestione del CUP.

Tuttavia, relativamente alla componente ex TOSAP, tale scelta dovrebbe essere suscettibile di rivalutazione, sulla base dei seguenti nuovi elementi, sopravvenuti medio tempore, rispetto alla data di approvazione dell'attuale Regolamento:

a) la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico è tutt'ora, per diverse fattispecie, attribuita al Servizio Tributi, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei servizi Polizia Locale e Viabilità Stradale, in particolare per:

- impalcature per attività edilizia;
- passi carrabili;

che rappresentano peraltro, di gran lunga, le fattispecie che garantiscono il maggior gettito all'Ente (negli ultimi 2 anni, oltre l'80% del gettito).

In caso di affidamento in concessione a terzi della relativa entrata, al Servizio Tributi rimarrebbe, paradossalmente, attribuita la sola competenza alla fase autorizzatoria e non già le competenze in materia di riscossione del tributo, da cui peraltro origina la competenza amministrativa degli uffici tributari;

b) tale paradosso produrrebbe effetti negativi anche in termini economici, atteso che i costi di riscossione per il Comune sono, a seguito della messa a regime della nuova piattaforma PagoPA, pressoché nulli, mentre in caso di affidamento al concessionario privato, allo stesso andrebbe riconosciuto un aggio, indicativamente nell'ordine del 20/30 %;

c) inoltre, il Servizio Tributi sta sviluppando un piattaforma informatica, in collaborazione con la società di supporto esterno alla gestione dei tributi comunali Servizi Locali spa che, a regime, garantirà la totale dematerializzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni attualmente gestite in modalità cartacea, con notevole efficientamento della procedura.

Tuttavia, il supporto del concessionario privato risulterebbe particolarmente efficace per potenziare i controlli sul territorio, soprattutto attraverso i moderni supporti tecnologici, che consentono una mappatura digitalizzata e georeferenziata di tutti i possibili cespiti; tale mappatura richiede un costante aggiornamento, in particolare per quanto attiene le fattispecie dei

passi carrabili, il cui ultimo censimento risale agli anni '90.

A tale riguardo, sono evidenti le possibili sinergie con l'analogha attività finalizzata al recupero di base imponibile dei mezzi pubblicitari, per la quale il passaggio al concessionario privato, disposta nel 2017, ha consentito, a parità di tariffe, un incremento di gettito da € 65.528,95 del 2016 ad Euro 260.611,57 nel 2019 (ultimo anno significativo, ante Covid 19).

Pertanto, emerge come l'assetto più appropriato per garantire la migliore efficienza ed efficacia della gestione del CUP – componente occupazione del suolo pubblico, sia una forma mista, che preveda:

- il mantenimento in capo al Comune della gestione diretta delle attività di riscossione ordinaria e liquidazione del canone;
- l'affidamento in concessione, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, della gestione del servizio di accertamento, per i casi di omessa o infedele denuncia e occupazioni abusive di cui all'art. 46 del Regolamento, nonché la relativa riscossione, limitatamente ai periodi di imposta oggetto di accertamento, ordinaria e coattiva del canone.

Tale assetto gestionale è coerente e compatibile con il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*, al comma 5 lettera b), stabilisce la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, come confermato dalla richiamata risoluzione n. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Conseguentemente, il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con DCC n. 10 del 24.03.2021, che all'art. 44 – *“Soggetto attivo”* del *“CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE”* stabilisce al co. 2 *“Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, affida in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del canone, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso Decreto”*, andrebbe così riformulato:

“Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997:

- *gestisce direttamente le attività di riscossione ordinaria e liquidazione del canone;*
- *affida in concessione, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso Decreto, la gestione del servizio di accertamento, per i casi di omessa o infedele denuncia e occupazioni abusive di cui all'art. 46 del presente Regolamento, nonché la relativa riscossione, limitatamente ai periodi di imposta oggetto di accertamento, ordinaria e coattiva del canone.”*

Visto l'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., il sottoscritto attesta l'assenza di conflitti di interesse in in ordine al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Visto l'art. 42 comma 2, lett. a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , dal Dirigente del II Settore Bilancio- Finanza e Programmazione : “ Si attesta la regolarità tecnica “ e “ Si attesta la regolarità contabile “ ;

Visto l'allegato parere n. 35 del 28.04.2023 dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1 lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A) ;

Visto l'art. 1, commi da 816 a 845, della Legge n. 160 del 2019 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale ;

Visto il D.P.R. del 30 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/01/2023, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominata la Dott.ssa Maria Rita Iaculli, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** le modifiche al *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* relative all'art. 44 comma 2 – *Soggetto attivo* del CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO . DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, come riportate e specificate in premessa.
3. **DI DARE ATTO CHE** il testo integrale e coordinato del Regolamento, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, è allegato al presente provvedimento quale Allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 23/03/2021 “*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative*” ha specificato che “*I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di*

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it . Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”

5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del T.U. n.267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 124**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 24/03/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 20/04/2023

Il Responsabile di Settore
dott. Francesco Faustino

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data 20/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Francesco Faustino

